



Prefettura di Messina

Messina, data del protocollo

AL SIG. SINDACO CITTA'
METROPOLITANA
MESSINA

AI SIGG.RI SINDACI E COMMISSARI
COMUNI DELLA PROVINCIA
LORO SEDI

OGGETTO: Polmonite da nuovo corona virus (COVID-2019).

Si fa seguito agli esiti della riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica tenuta presso questa Prefettura lo scorso 2 marzo ed a precorsa corrispondenza riguardante l'emergenza correlata al coronavirus COVID-19 e si trasmette il D.P.C.M. datato 9 marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale.

In proposito, si richiama l'attenzione delle SS.LL., nella qualità di Autorità sanitarie locali, sulla necessità di porre in essere ogni iniziativa volta al rafforzamento delle attività di controllo e vigilanza, per il tramite delle Polizie Locali, per garantire il pieno rispetto delle puntuali prescrizioni contenute nel citato D.P.C.M., incluse quelle per le quali è prevista l'irrogazione della sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione.

Si confida, inoltre, sulla consueta collaborazione delle SS.LL. per la diffusione di una capillare informazione ai propri cittadini sulla responsabilità personale in capo agli stessi circa l'eventuale mancato rispetto degli obblighi di cui al citato provvedimento, assistito dalla sanzione prevista dall'art. 650 c.p. per l'inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità, qualora naturalmente il fatto non concretizzi più grave reato.

Per completezza di informazioni, si comunica che sul sito istituzionale di questa Prefettura, raggiungibile al link <http://www.prefettura.it/messina/>, sono disponibili le *FAQ* predisposte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a seguito dell'adozione del DPCM 10 marzo 2020 (cd. "Decreto #IoRestoCasa"), di cui si invita a dar massima pubblicità anche attraverso la pubblicazione su rispettivi portali web di codeste Amministrazioni.



Prefettura di Messina

Si soggiunge altresì che, al fine di agevolare la circolazione di informazioni utili sull'emergenza in atto, è in corso di allestimento una piattaforma informatica che a breve renderà possibile il collegamento in videoconferenza di questa Prefettura con codeste Amministrazioni locali.

IL PREFETTO
(Librizzi)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01558)

(GU n.62 del 9-3-2020)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Ritenuto necessario estendere all'intero territorio nazionale le misure gia' previste dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno

epidemico e l'interessamento di piu' ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformita' nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonche' i Ministri dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'universita' e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport e per gli affari regionali e le autonomie, nonche' sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni;

Decreta:

Art. 1

Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale.

2. Sull'intero territorio nazionale e' vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

3. La lettera d) dell'art. 1 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e' sostituita dalla seguente:

«d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le societa' sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attivita' motorie svolti all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro;».

Art. 2

Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.

2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti le misure di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 ove incompatibili con la disposizione dell'art. 1 del presente decreto.

Roma, 9 marzo 2020

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Conte

Il Ministro della salute

Speranza

Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2020
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 421

MINISTERO DELL'INTERNO

#CORONAVIRUS
Le regole per gli spostamenti

1 Posso muovermi in Italia?

Non si può uscire di casa se non per validi motivi. Le limitazioni agli spostamenti sono le stesse in tutte le Regioni italiane e sono in vigore dal 10 marzo e fino al 3 aprile 2020. Ci saranno controlli da parte delle forze di Polizia. E' previsto il divieto assoluto di uscire di casa per chi è sottoposto a quarantena o risulti positivo al virus. In caso di sintomi da infezione respiratoria o febbre superiore a 37,5 gradi è fortemente raccomandato di rimanere a casa, di rivolgersi al proprio medico e di limitare al massimo il contatto con altre persone

2 Quali sono i validi motivi per uscire di casa?

Si può uscire di casa per andare a lavoro, per ragioni di salute o situazioni di necessità. Per provare queste esigenze dovrà essere compilata un'autodichiarazione che potrà essere resa anche seduta stante sui moduli in dotazione alle forze di Polizia. La veridicità delle dichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi

3 Chi si trova fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza può rientrare?

Sì, fermo restando che poi si potrà spostare solo per esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute

**MINISTERO
DELL'INTERNO**

#CORONAVIRUS
Le regole per gli spostamenti

4

Se abito in un comune e lavoro in
altro posso fare "avanti e indietro"?

*Sì, se è uno spostamento giustificato
per esigenze lavorative*

5

Posso utilizzare i mezzi di
trasporto pubblico?

*Nessun blocco dei trasporti. Tutti i
mezzi di trasporto pubblico, e anche
privato, funzionano regolarmente*

6

E' possibile uscire per
acquistare generi alimentari?

*Sì, e non c'è alcuna necessità di
accaparrarsi perché i negozi saranno
sempre riforniti. Non c'è nessuna
limitazione al transito delle merci:
tutte le merci, quindi non solo quelle
di prima necessità, possono circolare
sul territorio nazionale*

MINISTERO
DELL'INTERNO

#CORONAVIRUS
Le regole per gli spostamenti

7 Si può uscire per acquistare beni diversi da quelli alimentari?

Sì, ma solo in caso di stretta necessità, quindi unicamente per l'acquisto di beni legati ad esigenze primarie non rimandabili

8 Posso andare a mangiare dai parenti?

No, perché non è uno spostamento necessario e quindi non rientra tra quelli ammessi

9 Posso andare ad assistere i miei cari anziani non autosufficienti?

Sì. Ricordate però che gli anziani sono le persone più vulnerabili e quindi cercate di proteggerli il più possibile dai contatti

MINISTERO DELL'INTERNO

#CORONAVIRUS
Le regole per gli spostamenti

10

E' consentito fare attività motoria all'aperto?

Lo sport e le attività motorie svolte negli spazi aperti sono ammessi nel rispetto della distanza interpersonale di un metro. In ogni caso bisogna evitare assembramenti

11

Posso uscire con il mio cane?

Sì, per la gestione quotidiana delle sue esigenze fisiologiche e per i controlli veterinari

12

Che succede a chi non rispetta le limitazioni?

La violazione delle prescrizioni è punita con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 206 euro, secondo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale sull'inosservanza di un provvedimento di un'autorità. Ma pene più severe possono essere comminate a chi adotterà comportamenti che configurino più gravi ipotesi di reato